



Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

[Condividi](#)

L'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell'ordinamento un **regime di Adempimento collaborativo** al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L'istituto dell'*Adempimento collaborativo* si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il regime comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell'applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

In attuazione del regime di adempimento collaborativo, il *Mef* con [decreto del 30 dicembre 2016](#) ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di Adempimento collaborativo e, successivamente, il [decreto Mef del 31 gennaio 2022](#) ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell'Adempimento collaborativo, **per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.**



Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

Ciò premesso, con il [provvedimento del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022](#), recante: «*Disposizioni per l'attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*», l'Agenzia delle entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017](#), confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento e coordinando le stesse con le disposizioni contenute nell'Atto Direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694 denominato "*Gestione del regime di adempimento collaborativo - integrazione delle attribuzioni di taluni uffici centrali e regionali*".

Il [nuovo provvedimento](#), nel **confermare** la **competenza esclusiva dell'ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale**, per l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, consolida le strategie adottate nella gestione del regime, in vista di una **progressiva estensione della platea di contribuenti ammessa per legge** (in coerenza con le previsioni dell'art. 7, comma 4, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128).

Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio rispetto a quanto già definito nel citato Atto Direttoriale, **il ruolo di ascolto ed interlocuzione**



Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d'affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che **divengono partecipi del processo di risk- analysis** dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l'azione dell'ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

All'ufficio *Adempimento collaborativo* della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte. L'assegnazione di nuove attribuzioni punta a potenziare le attività di gestione dell'istituto in un'ottica proattiva, ponendo le basi, infatti, anche per la gestione di evoluzioni normative che prevedano una progressiva estensione del regime.

Resta confermata, per i periodi d'imposta in cui è operante il regime di Adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell'ufficio Adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.



Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022](#), recante: «*Disposizioni per l'attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*», pubblicato il 9.03.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il decreto Mef del 31 gennaio 2022 che ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell'Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro

[Link al testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2022](#), recante: «*Estensione del regime dell'adempimento collaborativo*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022

Il decreto del Mef del 30 marzo 2020, nel quale è stato consentito l'ingresso al regime dell'adempimento collaborativo, per il biennio 2020/2021, a soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro

[Link al testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo](#)



Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

[2020](#), recante: «*Modifica dell'ambito di operatività del regime dell'adempimento collaborativo*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 11 maggio 2020

Il decreto Mef del 30 dicembre 2016 nel quale è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo

[Link al testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016](#), recante: «*Termine finale della prima fase di applicazione del regime dell'adempimento collaborativo*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 2017

Sulle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017](#) e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura, sugli adempimenti di chiusura del periodo d'imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e sulla riduzione sanzionatoria ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, vedi la [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49 E del 22 luglio 2021](#).